



MANUALE DI INFORMAZIONE PER IL LAVORATORE

In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aziendali

(art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.)

SEDE OPERATIVA

Centro Residenza Anziani

via Circondaria Nord, 39 – Castelfranco Emilia (MO) 41013




Rev.	Data	Datore di Lavoro	RSPP	Medico Competente	RLS
00	08 giugno 2023	Dott.ssa Paola Covili	Arch. Marcello Milone	Dott.ssa Domenica Morelli	Sig.ra Cinzia Andreano

INDICE GENERALE

PREMESSA	4
LA LEGISLAZIONE ITALIANA	5
NORMATIVA GENERALE	5
NORMATIVA TECNICA	6
IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08	8
CAMPO DI APPLICAZIONE	8
FIGURE E PECULIARITÀ DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.	9
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA NOSTRA AZIENDA	14
I FATTORI DI RISCHIO IN AZIENDA	18
RISCHI SPECIFICI.....	18
Rischio Biologico	18
Rischio Chimico	20
Rischio da Agenti Cancerogeni e Mutageni	22
Rischio da Movimentazione Manuale dei Pazienti e dei Carichi	22
RISCHI GENERICI.....	25
Rischio Ambienti di lavoro	25
Rischio Elettrico	26
Rischio Utilizzo attrezzature	29
Rischio utilizzo Postazioni con Video Terminali	30
Rischio Allergologico	31
Rischio derivante dall'esposizione al rumore e vibrazioni	32
RISCHI TRASVERSALI	34
Rischio Incendio ed esplosione	34
Rischio da Stress – Lavoro Correlato	37
Burnout e Mobbing	40
MISURE GESTIONE PRIMO SOCCORSO – EMERGENZA INCENDIO	41
Gestione Primo Soccorso.....	41
Gestione Emergenza Incendio – Evacuazione	41
ULTERIORI INFORMAZIONI.....	43
Sorveglianza Sanitaria	43
Informazione - Formazione - Addestramento	44
Divieto di Fumo	44
Gestanti e Puerpere	44
Divieto Assunzione Alcool	44

Sostanze Stupefacenti e Psicotrope	45
Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).....	45
Rifiuti sanitari.....	47
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA AZIENDALE	48

	<p align="center">MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.</p>	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 4 di 48

PREMESSA

In relazione agli obblighi di informazione previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81, viene pubblicato sul sito Aziendale il presente manuale, quale elemento di base del percorso di informazione in tema di salute e sicurezza previsto per gli operatori aziendali.


l'attività di informazione rappresenta uno degli elementi cardine individuati dal Legislatore nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al fine di garantire la conoscenza e il conseguente contenimento dei rischi per i lavoratori durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative.

Questo opuscolo è stato realizzato come l'elemento iniziale del percorso informativo e formativo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di conoscenza della realtà aziendale rispetto ai rischi presenti negli ambienti lavorativi dell'ASP Delia Repetto.

In esso sono contenuti i principali riferimenti legislativi nonché riferimenti relativi ai soggetti con responsabilità e competenze relativamente agli aspetti di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'opuscolo illustra i principali rischi presenti in azienda, suddividendoli in rischi specifici, generici e trasversali, indicando inoltre una serie di comportamenti "corretti" da adottare per limitarli/contenerli; come si avrà modo di osservare i rischi classificati come specifici rappresentano i rischi tipici del settore sanitario, mentre i restanti sono rischi potenzialmente presenti sia nelle attività sanitarie per eccellenza sia in quelle di servizi.

Trattandosi dell'elemento iniziale di un percorso di formazione che l'Azienda ha pensato più ampio, articolato e costante nel tempo, le informazioni e i riferimenti contenuti nell'opuscolo non sono da considerarsi esaustivi dei temi proposti. Per una informazione più ampia e dettagliata si rimanda a successivi momenti formativi specifici, al Documento di Valutazione dei Rischi, ai documenti di rischio tematici e ai documenti di valutazione dei rischi elaborati per i vari Servizi Aziendali.

	<p align="center">MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.</p>	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 5 di 48

LA LEGISLAZIONE ITALIANA

La legislazione italiana si è occupata di salute e sicurezza sul lavoro fin dal 1886, con l'emanazione di norme sulla tutela dei fanciulli impiegati in opifici, miniere e cave.

Nel corso degli anni, in relazione anche ai vari periodi storici, si è assistito, inizialmente, ad un proliferare della normativa nazionale e, successivamente, con la costituzione dell'Unione Europea, all'emanazione di una serie di decreti come recepimento delle normative comunitarie di armonizzazione.

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito un elenco delle principali norme che, nel corso degli anni, hanno avuto un impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori e una breve illustrazione dell'ultima normativa emanata "Decreto Legislativo 81/08 (già nella versione modificata), nota come Testo Unico delle Leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

NORMATIVA GENERALE

Costituzione della repubblica italiana (1947)

Diritto alla salute

Art.32 la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività

Libertà di impresa

Art.41 l'iniziativa economica privata è libera: tuttavia non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Codice civile (1942)

Art.2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura e per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Art.2087 Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto a adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Codice penale (1930)

Art.437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione.

Art.451 Omissione colposa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque per colpa ometta di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili, apparecchiature o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio e al salvataggio e al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione o con la multa.

Art.589 Omicidio colposo


Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione. Se il fatto è commesso con violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è aumentata.

Art.590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona per colpa lesioni ad una persona è punito con la reclusione. Se il fatto è commesso con violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni è aumentata.

Legge 300/70 – Statuto dei lavoratori

Art.9 Tutela della salute e integrità fisica:

	MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 6 di 48

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Legge 833/78 – Riforma del servizio sanitario nazionale

Art.1 La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse delle collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale.

Art.2 ...il Servizio Sanitario Nazionale..... perseguela sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti e i servizi necessari.

Art.10 Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di Unità Sanitarie Locali.

NORMATIVA TECNICA

Decreto Presidente Repubblica n. 547 (27 aprile 1955)

“norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Decreto Presidente Repubblica n. 303 (19 marzo 1956)

“norme generali per l'igiene del lavoro”.

Decreto Presidente Repubblica n. 164 (07 gennaio 1956)

“ ... norme generali relative ai cantieri...”

Decreto Legislativo n. 277 (15 agosto 1991)

“attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE, 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”.

Decreto Legislativo n. 626 (19 settembre 1994)

“attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/ CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro”.

Decreto Presidente Repubblica n. 459 (24 luglio 1996)

“regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/ CEE, 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativi alle macchine”.

Decreto Presidente Repubblica n. 494 (14 agosto 1996)

“attuazione della direttiva 92/57/CEE contenente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”

Decreto Presidente Repubblica n. 493 (14 luglio 1996)


“attuazione della direttiva 92/58 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro “

Decreto Legislativo n. 25 (02 febbraio 2002)

“attuazione della direttiva 98/24/CEE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro”.

Decreto Legislativo n. 233 (12 giugno 2003)

Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive

	<p align="center">MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.</p>	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 7 di 48

Decreto Legislativo n. 187 (19 agosto 2005)

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche

Decreto Legislativo n. 195 (10 aprile 2006)

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)

Decreto Legislativo n. 257 (25 luglio 2006)

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro

Decreto Legislativo n. 257 (19 novembre 2007)

Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Legge 3 agosto 2007, n. 123


"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

Decreto Legislativo n. 81 (9 aprile 2008)

"attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Decreto legislativo n. 106 (3 agosto 2009)

Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

	<p align="center">MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.</p>	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 8 di 48

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08

Per dare omogeneità al settore della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel 2007, con la Legge 123, il Parlamento ha delegato al Governo il compito di riorganizzare e rendere più efficace la normativa di settore attraverso l'approvazione di un nuovo decreto legislativo - Il 9 aprile 2008 viene approvato dal Governo il Decreto Legislativo 81

Tale decreto, noto come "Testo unico in tema di sicurezza sul lavoro", riordina e ridefinisce in un unico documento gran parte della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, abrogando, totalmente o parzialmente, alcuni dei decreti precedenti citati in precedenza.

Il D. Lgs. 81/08 è un impianto normativo, complesso ed articolato, che, in estrema sintesi, ha le seguenti caratteristiche:

- è un sistema globale organizzato, che inserisce la salute e sicurezza come elementi fondamentali nei processi organizzativi delle attività aziendali (o di servizio). In esso sono indicate le modalità di attuazione, valutazione, controllo ecc. delle varie attività e adempimenti da svolgere per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori;
- partecipato, prevede che, per la sua attuazione, vi siano specifici istituti, nei quali vi sia la partecipazione attiva di tutte le figure coinvolte nel ciclo produttivo: lavoratori, datore di lavoro, medico competente, ecc.;
- informato, la leva dell'informazione e formazione dei lavoratori è l'aspetto culturalmente più importante. Ogni scelta organizzativa deve essere messa a conoscenza dei vari soggetti, che, nelle forme previste, possono discuterla;
- programmato, le misure d'intervento devono essere svolte secondo precise scale di priorità e, dunque, le scelte di programmazione devono essere discusse (e preferibilmente condivise) dai vari soggetti.


Il Decreto è strutturato in 13 Titoli composti da un totale di 306 articoli. Completano il dettato normativo 51 allegati volti a fornire, inoltre, prescrizioni minimali, circa le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale, oltre alle specifiche sulle misure di contenimento relative ai vari rischi trattati.

La suddivisione in titoli del Decreto è la seguente:

- Titolo I - Principi Comuni
- Titolo II - Luoghi di lavoro
- Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali
- Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali
- Titolo VIII - Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)
- Titolo IX - Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto)
- Titolo X - Esposizione ad agenti biologici
- Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive
- Titolo XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII - Norme Transitorie e finali

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto legislativo 81/08 si applica in tutti i settori di attività, privati o pubblici, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, nella quale i lavoratori prestano la propria opera e a tutte le tipologie di rischio.

	<p align="center">MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.</p>	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 9 di 48

Sono previste eccezioni nei riguardi delle Forze Armate, della Polizia e dei Servizi di Protezione Civile, mentre per i lavoratori a domicilio e per i portieri, con rapporto contrattuale privato, le norme del decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

FIGURE E PECULIARITÀ DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

Per quanto riguarda la parte organizzativa, di seguito si indicano le figure e gli istituti più importanti presenti nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratori
- Servizio Prevenzione e Protezione e suo Responsabile
- Medico competente
- Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
- Addetti alle emergenze
- Organi di Vigilanza, Assistenza e Informazione
- Riunione periodica
- Informazione e formazione e addestramento
- Le misure generali di tutela della sicurezza e della salute
- Il documento di valutazione dei rischi

Datore Di Lavoro

Il Datore è il titolare del rapporto di lavoro e il responsabile dell'organizzazione dell'azienda o unità operativa, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro, può essere individuato anche il dirigente al quale spettano/sono conferiti i poteri di gestione, il quale è anche dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Rispetto agli obblighi previsti dalla normativa, il Datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- Designazione del Responsabile del servizio di prevenzione protezione
- Elaborazione il documento di valutazione dei rischi.

Dirigente

Il Dirigente è una persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Fra i vari compiti del dirigente i più significativi sono:


- Nominare, qualora richiesto, il Medico Competete,
- Designare i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze,
- Fornire, quando necessari, i dispositivi di protezione individuali, o informare, formare e addestrare i dipendenti ai rischi sul lavoro, o consultare il rappresentante dei lavoratori.

Preposto

Per preposto è da intendersi il soggetto che, in ragione delle competenze professionali, e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali dell'incarico conferitogli

- Sovrintende all'attività lavorativa
- Garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
- Esercita un funzionale potere d'iniziativa.

Lavoratori

	MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 10 di 48

Sono da considerare lavoratori tutti i dipendenti, i subordinati, i lavoratori di cooperative, gli studenti nei laboratori o gli studenti che svolgono stages. I lavoratori devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni. In particolare, hanno l'obbligo di

- Attenersi alle indicazioni del datore di lavoro (uso attrezzature e DPI, non rimuovere ripari o altro ecc.),
- Essere informati e di partecipare alla formazione,
- Sottoporsi a sorveglianza sanitaria (qualora prevista),
- Svolgere gli incarichi loro assegnati in materia di emergenza
- Contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente,
- Segnalare al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature nonché altre eventuali situazioni di pericolo.

Servizio Prevenzione Protezione e suo Responsabile

È l'organo tecnico del decreto. In particolare, il Responsabile e gli Addetti devono avere requisiti di scolarità e formazione specifici. Esso opera in favore del datore di lavoro per assicurare livelli di salute e sicurezza sul lavoro adeguati.

Dopo aver ricevuto dal datore di lavoro informazioni sulla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la descrizione impianti e attrezzature, ecc., compie sopralluoghi sui luoghi di lavoro e individua i fattori di rischio dei luoghi e delle attività lavorative svolte.

Ne valuta i rischi, elabora misure preventive e protettive, individua procedure di sicurezza, propone programmi d'informazione e formazione, fornisce informazioni sui rischi ai lavoratori.

Collabora all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che è il documento in possesso del Datore, che contiene l'identificazione dei pericoli e dei rischi presenti nei Luoghi di lavoro e nelle attività lavorative. Nel DVR sono elaborate le proposte e programmate le misure per eliminare o ridurre entro un limite tollerabile i rischi.

Ciò avviene in particolare attraverso l'indicazione di specifici interventi da svolgere su attrezzature, edifici ecc.; l'individuazione di modalità organizzative e procedurali, atte a diminuire i rischi; la programmazione di corsi di formazione dei lavoratori, la fornitura di dispositivi di protezione collettiva e individuale e l'addestramento al loro uso.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'**ASP Delia Repetto** è l'**Arch. Marcello Milone** ed è indicato nell'organigramma della sicurezza aziendale, allegato alla presente.


Medico Competente

È un medico specialista in medicina del lavoro che opera su incarico del Datore di lavoro. In particolare, il Medico competente visita i lavoratori e i luoghi di lavoro, collabora all'individuazione delle misure per il contenimento dei rischi, redige cartelle sanitarie di rischio, collabora nell'informazione e formazione dei lavoratori.

Esegue accertamenti sanitari preventivi, periodici e su richiesta dei lavoratori, quando tale richiesta sia correlata a rischi professionali. Esprime giudizi relativi all'idoneità dei lavoratori allo svolgimento dell'attività lavorative.

Il Medico Competente dell'**ASP Delia Repetto** è **Dott.ssa Domenica Morelli** ed è indicato nell'organigramma della sicurezza aziendale, allegato alla presente.

Rappresentante Dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

	MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 11 di 48

Il rappresentante per la sicurezza è uno dei nuovi soggetti della prevenzione e la sua designazione o elezione è disciplinata dall'articolo 47 del Decreto Legislativo 81/08 che, in funzione del numero dei dipendenti dell'azienda o unità produttiva, prevede la nomina di un numero prestabilito di rappresentanti. Per aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, in tale casistica si colloca la realtà dell'ASP, il decreto prevede l'elezione o designazione dai lavoratori, nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, ovvero elezione in assenza di tali rappresentanze.

Il numero prestabilito di RLS prevede stabilito

- n° 1, nelle aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti.
- n° 3, nelle aziende o unità produttive dai 201 a 1000 dipendenti.
- n° 6, in tutte le altre aziende o unità produttive.

Il rappresentante per la sicurezza partecipa attivamente alla politica aziendale per la sicurezza e la salute, dispone del tempo e dei mezzi necessari per svolgere i propri compiti e ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

In sintesi, le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono:

- consultazione e recepimento di informazione.
- formazione specifica.
- diritto di accesso ai luoghi di lavoro e ad alcuni documenti.
- diritto di formulare proposte in ordine alla elaborazione, individuazione ed attuazione di misure di prevenzione e protezione.
- diritto di partecipare alle visite delle autorità competenti.
- diritto di partecipare una volta all'anno ad una riunione in cui si esamina:
 - a. documento di valutazione dei rischi
 - b. idoneità dei mezzi di protezione individuale.
 - c. programma di informazione e formazione dei lavoratori su protezione e sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza è vincolato al segreto professionale e non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della sua attività.

Il Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell'**ASP Delia Repetto** è la **Sig.ra Cinzia Andreano** ed è indicato nell'organigramma della sicurezza aziendale, allegato alla presente.

Addetti alle Emergenze


Le strutture devono essere organizzate per gestire situazioni d'emergenza, in particolare, quelle riguardanti le misure antincendio e il primo soccorso. Allo scopo, il datore di lavoro designa, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, i lavoratori addetti alle emergenze, che non possono rifiutare tale designazione (se non per giustificato motivo) e che dovranno partecipare a specifici corsi di formazione. È necessario che tutti i lavoratori conoscano i nominativi degli addetti alle emergenze operanti presso la propria struttura.

I nominativi degli addetti all'emergenza Incendio e Primo Soccorso dell'ASP sono indicati in bacheca dei relativi nuclei.

Organi di Vigilanza, Assistenza e Informazione

Molteplici sono gli Enti di controllo che a vario titolo e con competenze istituzionali specifiche, svolgono attività relative alla tutela dei Lavoratori.

Per quanto riguarda gli aspetti di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, gli enti di riferimento sono rappresentati, ognuno per le specifiche competenze, da:

	MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 12 di 48

- Azienda Sanitaria Locale (AUSL della Provincia di Modena) attraverso il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL)
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Comando dei Vigili del Fuoco

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali e assicurativi gli enti di riferimento sono rappresentati da INPS e INAIL; si segnalano inoltre gli organismi paritetici, quali centri di consulenza, assistenza e promozione della formazione in tema di sicurezza.

Riunione Periodica

In tale riunione, che si svolge annualmente per le strutture con più di 15 dipendenti, sono affrontati gli argomenti relativi all'attuazione degli adempimenti previsti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

È perciò un momento importantissimo, durante il quale le varie figure si confrontano sugli aspetti riguardanti la valutazione dei rischi e le misure individuate per la riduzione degli stessi.

In particolare, alla riunione periodica annuale partecipano:

- Datore di lavoro o suo rappresentante,
- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione,
- Medico competente,
- Rappresentanti Lavoratori per la sicurezza

Gli argomenti trattati durante la riunione sono:

- Documento di valutazione dei Rischi,
- Andamento degli infortuni e malattie professionali
- Dispositivi di protezione,
- Piani di formazione.

Informazione, Formazione e Addestramento

Il Decreto Legislativo 81/08 individua nell'informazione e formazione dei lavoratori la leva culturale più idonea per migliorare l'attenzione e la sensibilità sui temi della sicurezza e salute sul lavoro (Artt. 36, 37).


Nel particolare l'art. 36 del D. Lgs. 81/2008, indica che il Datore di Lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'Azienda in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate.

Le Misure Generali di Tutela della Sicurezza e della Salute

Le misure generali di tutela, palinsesto sul quale è costruito l'impianto dell'intera normativa di prevenzione, come nel D. Lgs.81/2008 e s.m.i., vengono esplicitate puntualmente in un articolo (art. 15), i cui punti salienti sono espressione dei seguenti principi generali:

- priorità alla riduzione dei rischi alla fonte.
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso.

	<p align="center">MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.</p>	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 13 di 48

- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature, macchine, impianti e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione.
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ivi compresi la gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.
- informazione.
- formazione/addestramento
- partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza.
- programmi di manutenzione per ambienti e attrezzature

Il Documento di Valutazione dei Rischi

Il documento di valutazione del rischio (art. 17 e 28 D. Lgs.81/2008 e s.m.i.) rappresenta la tangibile testimonianza aziendale, circa l'assunzione di precise responsabilità verso la pianificazione della sicurezza, quale parametro integrato della più complessa organizzazione.

Questo documento, costruito sull'analisi e sulla valutazione dei rischi aziendali per la sicurezza e la salute, contiene il programma di attuazione delle misure di protezione utilizzate.

È un documento della cui stesura è responsabile diretto il datore di lavoro, ma che coinvolge, nella elaborazione e nei suoi eventuali aggiornamenti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.


LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA NOSTRA AZIENDA

Per affrontare più efficacemente la questione della prevenzione dei rischi lavorativi, degli infortuni e delle malattie professionali il D. Lgs.81/08, come peraltro già in precedenza il D. Lgs. 626/94, chiede di ragionare in termini di "fattori di rischio", ovvero di situazioni rischiose derivanti dalla presenza di sostanze, elementi, attività pericolose.

A tale proposito nella valutazione dei rischi, propedeutica alla redazione del relativo Documento, in azienda si è partiti individuando/analizzando i fattori di rischio/pericolo presenti, nonché le modalità e gli ambienti di lavoro; il tutto finalizzato a definire le misure generali di tutela necessarie a contenere/governare le situazioni di rischio esistenti.

Nella successiva tabella si riportano: nella prima colonna, le aree/fattori di rischio valutate nel Documento Aziendale, nella seconda l'indicazione dei principali ambiti lavorativi (sanitario, amministrativo, tecnico, economale) in cui i vari rischi possono essere presenti.

RISCHI	SERVIZI
Aree di transito, strutture e spazi di lavoro, arredi	Tutti gli ambiti lavorativi
Rischio elettrico	Tutti gli ambiti lavorativi
Gas medicali e tecnici	Tutti gli ambiti lavorativi sanitari - aree tecniche
Apparecchiature/attrezzature	Tutti gli ambiti lavorativi
Apparecchi a pressione	Aree tecniche (es. Centrali termiche)
Rischi d'incendio e/o esplosione	Tutti gli ambiti lavorativi, con livelli di rischio differenziati
Esposizione ad agenti biologici	Tutti gli ambiti lavorativi
Movimentazione manuale pazienti/carichi	Ambito sanitario ambito tecnico manutenzione
Esposizione ad agenti chimici pericolosi	Pulizie
Esposizione a rumore/vibrazioni	Tutti gli ambiti lavorativi
Condizioni microclimatiche	Tutti gli ambiti lavorativi
Lavoro ai video terminali (oltre le 20 h/settimanali)	Attività di front office
Esposizione al fumo passivo	in Azienda vige il divieto di fumo
Organizzazione del lavoro/stress lavoro-correlato	Tutti gli ambiti lavorativi

	MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 15 di 48

Per abbinare a ciascuno rischio un valore numerico, attraverso il quale stabilire le strategie/priorità di intervento, è stato utilizzato il metodo a matrice di seguito illustrato.

La tabella utilizzata pone in ascissa il parametro P, che definisce la frequenza potenziale dell'evento dannoso e in ordinata il parametro G, che definisce la gravità del danno. Il significato abbinato a ciascuno dei valori di Gravità (G) e Probabilità (P) sono riportati in forma integrale nel documento di valutazione dei rischi.

Matrice di rischio


Gravità (G)	4	5	6
	3	4	5
	2	3	4
	1	2	3
	Probabilità (P)		

La seguente tabella definisce in modo chiaro i livelli di gravità (o danno). In questo caso si può adottare facilmente una scala di quattro livelli, come quella di seguito proposta.

Codice	Gravità (G)	Definizione
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile (pochi giorni). Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili (pochi giorni). Sono presenti sostanze o preparati moderatamente nocivi.
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. Sono presenti sostanze elencate nella Legge Seveso III anche se in quantità inferiori alla soglia di dichiarazione. Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di prima categoria.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti rapidamente irreversibili e/o parzialmente invalidanti. Sono presenti sostanze di cui alla Legge Seveso III in quantità superiore ai limiti di dichiarazione. Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di seconda categoria.
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Sono presenti sostanze di cui alla Legge Seveso III in quantità superiore ai limiti di notifica. Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di terza o quarta categoria.

Più complesso è, senza dubbio, stabilire i criteri di definizione dei livelli di probabilità con riferimento agli infortuni ed in riferimento alla salute come si evince dalla tabella seguente.

Cod.	Probabilità (P)	Definizione in rif. infortuni	Definizione in rif. salute
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare danno per la concomitanza di almeno due eventi poco probabili (indipendenti) o comunque solo in occasioni poco fortunate. Non sono noti episodi già verificati o si sono verificati con frequenza rarissima. Il verificarsi del danno susciterebbe perlomeno una grande sorpresa. La probabilità di incidente (anche senza infortunio) è $<1 E-3$ per persona e per anno. 	<ul style="list-style-type: none"> Agenti chimici: poliesposizione discontinua Oli minerali: contatto occasionale Polveri inerti: $<5 \text{ mg/m}^3$ Rumore: Lep 80-85 dbA Microclima: lavoro all'aperto Turni: due turni a rotazione Posture: seduta Impegno visivo (VDT): medio (<20 ore settimanali) Movimentazione carichi: medio Lavoro isolato: occasionale Lavoro in quota: occasionale Uso di utensili: occasionale
2	Possibile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare danno anche se in modo non automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. Il verificarsi del danno in Università susciterebbe una moderata sorpresa. La probabilità di incidente (anche senza infortunio) è tra $1 E-2$ ed $1 E-3$ per persona e per anno. 	<ul style="list-style-type: none"> Agenti chimici: conc. amb. $<50\%$ TLV Oli minerali: contatto abituale Polveri inerti: $>5 \text{ mg/m}^3$ Rumore: Lep 85-87 dbA Microclima: stress termico Turni: tre turni a rotazione Posture: eretta fissa Impegno visivo (VDT): elevato (>20 ore settimanali) Movimentazione carichi: elevato Lavoro isolato: abituale Lavoro in quota: abituale Uso di utensili: abituale
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno. Si sono già verificati episodi per la stessa mancanza in Ateneo o in altri Atenei. Il verificarsi del danno in Ateneo non susciterebbe alcuna sorpresa. La probabilità di incidente (anche senza infortunio) è tra $1 E-1$ ed $1 E-2$ per persona e per anno. 	<ul style="list-style-type: none"> Agenti chimici: conc. amb. $>50\%$ TLV Piombo metallico: Oli minerali: esposizione ad aerosol. Rumore: Lep > 87 dbA Turni: turni speciali Posture: incongrua Sostanze Cancerogene e Mutagene (teratogene) R45-R49-R46 Agenti biologici

	MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 17 di 48

Infine, per completare l'analisi di rischio si potranno utilizzare i seguenti sei livelli di criticità individuabili automaticamente con la relazione

Indice di Criticità = Indice di gravità + Indice di probabilità – 1

e definiti come:

Codice	Probabilità	Definizione	Tempistica di Intervento
1	Trascurabile	Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati	Non sono richiesti interventi, ma occorre mantenere una sorveglianza continua della situazione
2	Lieve	Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione. Non si ravvisano interventi urgenti	Entro 1 anno
3	Modesto	Mantenere sotto controllo i rischi valutando ipotesi di interventi mitigativi	Entro 1 anno
4	Moderato	Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi mitigativi nel breve/medio periodo	Entro 6 mesi
5	Alto	Intervenire con urgenza per individuare ed attuare gli interventi di prevenzione e protezione che riducano il rischio ad una criticità inferiore	Entro 1 mese
6	Molto alto	Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il pericolo e comunque ridurre il rischio ad una criticità inferiore	Immediatamente

Le informazioni fin qui date, rappresentano gli elementi base di conoscenza rispetto alla valutazione dei rischi formulata in azienda; per un'analisi più approfondita dell'intera realtà aziendale e un'informazione più specifica rispetto alla tipologia di rischio della Unità Operativa/Servizio di assegnazione, si rimanda rispettivamente al Documento di Valutazione ed ai documenti ad esso collegati.

I FATTORI DI RISCHIO IN AZIENDA

In precedenza, si è parlato di normativa e di metodo per la quantificazione del livello rischio. In seguito, si illustreranno, invece, i principali fattori di rischio tipici della nostra realtà lavorativa, rimandando, come detto, al Documento di Valutazione dei Rischi per una trattazione ed una analisi più approfondita.

Rispetto alla tipologia di rischi presenti è naturale affermare che, in un ambiente lavorativo così complesso come è quello di una ASP, i rischi presenti siano molto diversificati fra loro e comprendano fattori di rischio specifici dell'attività sanitaria, come quelli biologici (agenti infettivi), da sostanze pericolose (chimico, cancerogeni e mutageni), da movimentazione manuale dei pazienti/carichi; fattori di rischio generici, presenti nelle attività comuni di supporto amministrativa/tecnica (rischio infortunistico, rischio da elettrocuzione, rischio per utilizzo video terminali, ...); e fattori di rischio trasversali, come quello da incendio e da stress lavoro correlato.

RISCHI SPECIFICI

Rischio Biologico

Si definisce Biologico il rischio derivante dalla trasmissione di agenti biologici ed in grado di provocare malattia infettiva in soggetti umani. Il D. Lgs.81/2008 e s.m.i. affrontata in maniera specifica il rischio conseguente alla esposizione ad Agenti Biologici, non solo per le attività che ne comportano l'utilizzo diretto (agricoltura, laboratori, ecc.), ma anche per quelle attività in cui la loro presenza è occasionale e/o

non deliberata, come nell'attività assistenziale nei luoghi di ricovero e cura.

La normativa definisce:

- **Agente biologico**, qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed Endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni
- **Microrganismo**, qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico
- **Coltura cellulare**, il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari


In funzione delle caratteristiche gli agenti biologici sono classificati in 4 categorie in ordine di pericolosità crescente da 1 a 4.



Gruppo	Caratteristiche
1	Presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani
2	Può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche
3	Può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche
4	Può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche

Aree di rischio e danni potenziali

Tutta l'attività dell'ASP, fatta eccezione per quella strettamente amministrativa e di servizio ad essa correlata, è soggetta, con livelli differenti, al rischio di contatto accidentale con liquidi biologici potenzialmente contaminati quali, sangue, sperma, saliva. Il contatto può avvenire per contaminazione accidentale di cute o mucose o soprattutto attraverso punture, tagli o ferite causati da presidi appuntiti o taglienti normalmente utilizzati nell'attività assistenziale (aghi, bisturi, ecc.).

	MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 19 di 48

Il contatto con microrganismo patogeno non sempre è sufficiente a provocare un'infezione che dipende da vari fattori, alcuni dipendenti dal soggetto ricettore e altri dall'agente patogeno, ma anche dalle modalità con cui si è verificato l'incidente

Occasioni del rischio e modalità di trasmissione delle infezioni

Tutti i soggetti a cui viene fornita assistenza sanitaria in fase iniziale devono essere considerati potenzialmente infetti ed infettanti. L'identificazione "a priori" del rischio di infezioni, utilizzando test sierologici, è scorretto sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista etico e legislativo.

Per le attività sanitarie, e, laddove l'uso di agenti patogeni non è deliberato, possiamo quindi parlare di un rischio "potenziale", dove i momenti e le situazioni a maggiore rischio sono le seguenti:

- tutte le attività che comportano l'utilizzo di oggetti appuntiti: iniezioni intramuscolari, prelievi, terapie infusionali:
 - il reincappucciamento dell'ago: sempre e comunque da evitare
 - lo smaltimento di aghi, taglienti, biancheria e rifiuti
 - la detersione e disinfezione di materiale tagliente
- la manipolazione e trasporto di materiale biologico (sangue, feci, urine, espettorato, ecc.) le attività chirurgiche, incluse le medicazioni
- tutte le manovre invasive compiute sul paziente, cioè l'accesso a tessuti, cavità ed organi del paziente.
- le attività di laboratorio quali pipettamento, striscio su vetrini, utilizzo di apparecchiature diagnostiche potenzialmente contaminate, utilizzo di vetreria

La trasmissione delle infezioni


La trasmissione delle infezioni può avvenire per via:

1. Parenterale a seguito al contatto accidentale con liquidi biologici infetti attraverso:
 - lesioni della cute non protetta causata da taglienti infetti (aghi, bisturi, ...)
 - contaminazione della mucosa di occhi e/o bocca a seguito di schizzi di liquidi biologici contaminati
 - contatto della cute non protetta caratterizzata da lesioni/abrasioni con materiale contaminato
2. Aerea direttamente attraverso le goccioline di saliva emesse da pazienti (droplets) con colpi di tosse, starnuti o con la normale conversazioni
3. Enterale attraverso l'ingestione
4. Contatto cutaneo diretto da cute a cute o, indiretto, attraverso oggetti come gli effetti lettereschi di pazienti infetti

Misure di prevenzione e protezione

Al fine di contenere e gestire tale tipologia di rischio, derivante dal contatto accidentale con sangue o altri liquidi biologici, di seguito si riporta quanto previsto in azienda:


1. Una adeguata formazione sul rischio biologico
2. Procedure operative
3. Aggiornamento attrezzature (es: introduzione sistema prelievo con vacutainer)
4. Uso dei DPI
5. Utilizzo di mezzi di protezione ambientale
6. Gestione corretta dei rifiuti infetti (Ago box – Alipack)

 A.S.P. DELIA REPETTO azienda pubblica per i servizi alla persona	MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 20 di 48

Valutazione del rischio

Danno:	3								
Probabilità:	3	x (1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0							+1)/7 = 1,3
	C		F1	F2	F3	F4	F5	F6	
Rischio PxD =	3,9	RISCHIO MEDIO							

Esito finale della valutazione

	<p>Il rischio medio individuato è al limite del range considerato, premesso che le precauzioni di tipo organizzativo e tecnico sono già in atto e sufficienti, sarà opportuno che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i lavoratori si vengono sottoposti a visite mediche periodiche; ✓ i lavoratori devono utilizzare i DPI assegnati; ✓ i lavoratori devono rispettare le norme di igiene personale: lavarsi accuratamente prima di bere e mangiare, lavarsi e cambiare indumenti a fine turno di lavoro, tenere separati gli indumenti di lavoro (armadietto a due scomparti), lavare e disinfettare gli indumenti di lavoro con frequenza; ✓ devono essere stabilite procedure per le lavorazioni in condizione di sicurezza; ✓ devono attuati gli aggiornamenti formativi ed informativi ai lavoratori.
--	---

Rischio Chimico



Si indica come rischio chimico la probabilità che una sostanza o un preparato allo stato solido, liquido o gassoso, presente durante l'attività lavorativa, possa interagire con l'organismo, generando effetti e/o danni per la salute.

Di seguito si riportano alcune definizioni normative utili alla comprensione dei fattori di rischio:


Sostanza, elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale o ottenuto mediante lavorazione industriale, eventualmente contenente gli additivi per la sua immissione sul mercato

Preparato, miscela/miscuglio o soluzione di due o più sostanze

Sostanza Pericolosa, si intende, sia la sostanza che il preparato nonché il rifiuto ove pericoloso. La pericolosità di una sostanza è determinata dagli effetti nocivi che essa ha sull'organismo umano. Alcune sostanze possono presentare dei rischi causati dalle loro caratteristiche intrinseche, quali, ad esempio, il rischio di esplosione, incendio, ecc.

Le sostanze e i preparati che di norma vengono considerati pericolosi sono quelli di contrassegnati dai seguenti simboli di pericolo.

VECCHI	NUOVI
--------	-------



La presenza e l'impiego degli agenti chimici espone gli utilizzatori ai seguenti rischi professionali:

- incendi: molti composti, ad esempio i solventi organici, sono infatti volatili e facilmente infiammabili;
- irritazioni e causticazioni: molti composti come acidi e basi possiedono un potente lesivo più o meno marcato sui tessuti con cui vengono a contatto;
- intossicazioni acute: nei laboratori possiamo trovare sostanze tossiche (ad es. solventi e reagenti); l'intossicazione può avvenire per inalazione, ingestione, contatto cutaneo;
- intossicazione cronica: possono insorgere in conseguenza di esposizioni prolungate a dosi relativamente basse.

L'esposizione al rischio può essere "accidentale", come nei casi correlati con le sostanze aventi caratteristiche di esplosività o infiammabilità, o "abituale" in quanto il lavoratore è esposto/utilizza con frequenza la sostanza pericolosa.

Misure di prevenzione e protezione

La prevenzione si attua mediante il rispetto delle norme di sicurezza e l'adozione di comportamenti adeguati, che interessano l'ambiente di lavoro, le sostanze impiegate, gli strumenti e le attrezzature interessate, l'adozione di adeguati dispositivi di protezione individuale.


Al fine di ridurre l'esposizione agli agenti chimici pericolosi, gli interventi adottati in azienda possono essere distinti in tre tipologie

- interventi alla sorgente: eliminazione, sostituzione o riduzione delle sostanze pericolose quando possibile – adozione di metodiche di lavoro a ciclo chiuso – interventi manutentivi sulle attrezzature
- sistemi di protezione collettiva: installazione di sistemi/attrezzature per l'aspirazione localizzata (es. cappe), estrazione/ricambi d'aria negli ambienti
- interventi sugli operatori: riduzione dei tempi di esposizione, utilizzo dei dispositivi di protezione individuali – informazione/formazione

Esito valutazione dei rischi

Per la mansione individuata si è in presenza della seguente classe di rischio:

MANSIONI	VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO RESIDUO
Responsabile Attività Assistenziali (RAA) per Casa Residenza Anziani e Centro Diurno	BASSO rischio IRRILEVANTE per la salute e BASSO per la sicurezza

	<p>Data la classe di rischio risultante si ritiene di dover considerare un rischio chimico irrilevante per la salute e basso per la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Si ritiene necessario prevedere un monitoraggio continuo dell'esposizione agli agenti chimici, soprattutto a quelli che presentano un rischio residuo medio.</p> <p>Occorre prevedere un corretto stoccaggio, manipolazione ed immagazzinamento dei materiali che rappresentano un rischio non basso per la sicurezza secondo quanto indicato dalle schede di sicurezza del prodotto.</p>
---	---

Rischio da Agenti Cancerogeni e Mutageni



Rispetto a tale tipologia di rischio riconducibile ad un'esposizione dei lavoratori a sostanze classificate come cancerogene o mutagene è opportuno precisare che di fatto in Azienda non vengono utilizzate nel "ciclo lavorativo" sostanze cancerogene così come definite, si è ritenuto

Rischio da Movimentazione Manuale dei Pazienti e dei Carichi



Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari.



In relazione alla tipologia di attività nell'area sanitaria, il rischio prevalente è rappresentato dalla movimentazione del paziente, a cui si affianca il rischio derivante dalla movimentazione di materiale di consumo (cartaceo, flebo, traverse, sacchi della biancheria, ecc.), di parti di arredi/ausili (sponde letto, ecc.) e di traino e/o spinta di carrelli (medicazione, visita, termici, ecc.) di barelle, carrozzine, macchinari su ruote, ecc. Per quanto attiene le attività di supporto, tecnico-economiche-amministrative, il rischio è associato alla sola movimentazione di carichi propriamente detta e di traino e/o spinta di carrelli, roll, ecc.

Aspetti Fisiopatologici e rischi lavorativi

La colonna vertebrale si può immaginare suddivisa in molteplici unità funzionali, ciascuna formata da due vertebre adiacenti, e dai tessuti interposti; per assolvere ai suoi compiti deve a volte sottostare a condizioni biomeccaniche sfavorevoli, sia per via di attività fisiche pesanti, o per il mantenimento di posture fisse prolungate.

Nella movimentazione e nel mantenimento della postura la zona lombare e l'area con maggior rischio.

Nelle successive illustrazioni la dimostrazione dei "carichi" gravanti sulla colonna in relazione alle varie posture assunte o alle diverse modalità di sollevamento di un carico.



Modificazione del carico vertebrale in funzione del peso da sollevare e della postura assunta.

Gli studi hanno ormai ampiamente dimostrato il legame tra attività di movimentazione manuale dei "carichi" e rischio di traumi e malattie muscolo scheletriche, in particolare del rachide lombare. Lo stress meccanico lombare dipende dall'entità del peso, dalla sua distanza dal corpo, dalla modalità di frequenza di sollevamento mentre il concretizzarsi di episodi traumatici è funzione anche di caratteristiche personali del soggetto quali età,

sesto.

Le affezioni muscolo-scheletriche sono potenzialmente presenti anche nei lavoratori sanitari. Infatti, le situazioni di lavoro possono comportare, sia l'assunzione di posture fisse prolungate (es. sale operatorie), sia il sollevamento/trasporto in funzione dell'assistenza a pazienti non autosufficienti.


Misure di prevenzione

La prevenzione, in questo particolare ambito di rischio, non è facile, in quanto di base l'operatore non ha a che fare con il sollevamento trasporto di un qualsiasi oggetto, ma si interfaccia con un soggetto che ha, nella fase di movimentazione, esigenze particolari (es: pazienti in post operatorio, poli-traumatizzati, geriatrici) che vanno tenute in considerazione per non fargli e non farsi male.

Il datore di lavoro, in presenza di questo rischio, adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Nel nostro contesto, per quanto concerne la movimentazione dei pazienti, le attrezzature adottate per eliminare/ridurre il rischio sono costituite da letti e barelle regolabili in altezza, e di facile manovrabilità, sollevatori per pazienti (ausili maggiori) e, teli, piastre a basso attrito ecc. (ausili minori); analoghe attrezzature sono presenti per la movimentazione delle merci.

In questa Azienda sono predisposte, inoltre, specifiche iniziative formative, teoriche e pratiche, destinate al personale esposto al rischio per l'apprendimento di tecniche appropriate per una corretta movimentazione manuale di pazienti e carichi con l'uso degli ausili maggiori e minori.

 A.S.P. DELIA REPETTO azienda pubblica per i servizi alla persona	MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 24 di 48

Di seguito si riportano alcune indicazioni di base da porre in atto per il contenimento del rischio d'infortuni/traumi durante la movimentazione dei pazienti, che fanno parte del percorso informativo/formativo specifico.

- l'operatore deve assumere una posizione che consenta una ampia base di appoggio (mai piedi uniti, sempre adeguata distanza tra i due piedi con ginocchia inflessione);
- per la mobilizzazione dei pazienti allettati all'occorrenza, appoggiare un ginocchio flesso sul letto, per evitare lo sbilanciamento del proprio baricentro;
 - avvicinare il più possibile al proprio corpo il "carico" da spostare;
 - assicurare una buona presa,
 - evitare le operazioni di movimentazione in iper -estensione degli arti superiori
 - evitare il sollevamento da terra senza la flessione delle ginocchia;
 - evitare inoltre i movimenti di torsione del busto con gambe ferme.

La movimentazione, con l'ausilio di attrezzature meccaniche (sollevatori) o minori (telini, tavole, cinghie, ecc..), quando possibile, deve sempre essere attuata.

Esito valutazione dei rischi

	Indice MAPO	Fascia Rischio
INDICE MAPO = (NC/OP x FS + PC/OP x FA) x FC x Famb x FF =	3,66	Gialla

Criteri di classificazione dell'indice mapo

L'indice MAPO consente di individuare tre livelli di rischio (e di azione) secondo il tipico modello del semaforo:

Fascia di Rischio	Indice MAPO	Livello Esposizione	Azione
Verde	0 – 1.5	Trascurabile	Nessuna
Gialla	> 1.5 – 5	Media	A medio-lungo termine: - dotazione di attrezzature; - sorveglianza sanitaria; - formazione
Rossa	> 5	Elevata	A breve termine: - dotazione di attrezzature; - sorveglianza sanitaria; - formazione

RISCHI GENERICI

Rischio Ambienti di lavoro

Per ambiente di lavoro si intendono tutti i luoghi chiusi ubicati all'interno e all'esterno delle strutture aziendali, comunque accessibili ancorché saltuariamente. Tutti gli ambienti di lavoro presenti in azienda sono stati progettati e realizzati tenendo conto delle varie normative di settore (accreditamento strutture sanitarie, regolamenti comunali, sicurezza

dei lavoratori), al fine di garantire il rispetto dei requisiti relativamente a:

- dimensioni locali
- aereazione –illuminazione
- spazi di lavoro
- vie di accesso
- servizi
- microclima
- ecc.

Gli ambienti di lavoro, in relazione alla specifica destinazione d'uso, sono "arredati" con elementi di arredo e/o attrezzature, scelte in funzione dell'utilità e collocate nella posizione più opportuna, prevedendo le esigenze di movimento e garantendo l'uso senza intralci e senza compiere sforzi inutili.


Tale progettazione degli ambienti di lavoro ha permesso e permette di ridurre al minimo situazione di rischio legate a urti, inciampi, scivolamenti, cadute, movimenti incongrui, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

Per quanto riguarda gli aspetti legati al microclima, negli ambienti di lavoro sono garantiti, per il periodo invernale, i valori di temperatura previsti dalle normative specifiche per gli ambienti ad uso sanitari. Rispetto al microclima estivo le strutture di nuova costruzione, o le esistenti, oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, sono dotate di impianti di climatizzazione/raffrescamento di tipo centralizzato, tali da garantire i parametri di temperatura e qualità dell'aria previsti dalle norme per gli ambienti climatizzati. È nelle intenzioni dell'azienda estendere la climatizzazione estiva in tutte quelle aree dove, le esigenze lavorative/confort, e le caratteristiche strutturali, rendono fattibile l'intervento.

Misure di prevenzione

Al fine di mantenere sotto controllo le situazioni di rischio, derivanti dagli ambienti di lavoro relativamente a fenomeni quali inciampo, scivolamenti, urti, disconfort termico, in Azienda vengono programmati, o nell'emergenza eseguiti prontamente, interventi necessari al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti, degli arredi/attrezzature e degli impianti (illuminazione, aereazione, riscaldamento, ...) quali ad esempio:

- riparazioni riguardanti irregolarità delle superfici
- verifiche periodiche/manutenzioni/riparazioni impianti di climatizzazione
- manutenzioni agli infissi
- segnalazione di gradini e dislivelli con bande giallo - nere
- eliminazione degli ostacoli
- fornitura di illuminazione sussidiaria
- rimozione di qualsiasi materiale non pertinente all'attività;
- disposizione dei mobili ed arredi in modo da consentire spostamenti agevoli nell'ambiente
- ecc.

	MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 26 di 48

Come ulteriore elemento per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, di seguito, si riportano alcune indicazioni da porre in atto da parte dei lavoratori, al fine di contenere i rischi legati all'ambiente di lavoro, arredi, attrezzature:

- tenere i piani di lavoro (scrivanie, banconi di laboratori, ...) liberi da materiale non necessari
- tenere sempre chiusi sportelli e cassetti
- rimuovere qualsiasi materiale non pertinente all'attività
- mantenere le vie di passaggio, con particolare riferimento a quello di esodo in emergenza, libere da qualsiasi ostacolo (elementi di arredo, scatoloni, ...)
- ricollocare in posizione corretta attrezzature che necessitano di essere movimentate durante l'utilizzo

Rischio Elettrico



L'elettricità è la forma di energia più diffusa negli ambienti di vita e lavorativi. Per permetterci di sfruttare appieno le sue potenzialità e duttilità, l'elettricità richiede, come contropartita, la nostra massima attenzione; potenzialmente, può non concedere appello e far pagare a "caro prezzo" anche un piccolo errore. Per tale motivo, la sicurezza degli operatori che "utilizzano" impianti elettrici e attrezzature elettriche in azienda è sostanzialmente garantita, a partire dalla realizzazione di presenza di

impianti secondo la regola dell'arte, dagli interventi di controllo e manutenzioni periodici, dal costante aggiornamento tecnologico degli apparati; il tutto, affidato/gestito a figure tecniche, con preparazione specifica ed alta professionalità; per quanto riguarda la sicurezza degli operatori (manutentori), chiamati ad intervenire su parti elettriche in tensione, la stessa è garantita attraverso l'adozione di specifiche e rigorose procedure di intervento, nonché dalla elevata professionalità del personale.

Pur garantendo in ogni caso la sicurezza dell'operatore, in funzione della tipologia di attività svolta dall'Azienda, il livello di sicurezza, assicurato dagli impianti e delle attrezzature, si differenzia in relazione alla destinazione d'uso dei vari ambienti:

- ambiente ad uso medico (sale operatori, ambulatori, camere degenza, ...)
- ambiente ad uso tecnico (locale caldaie, cucine, magazzino, ...)
- ambiente amministrativo (uffici, portinerie, ...)
- spazi generici (atri, corridoi, aree esterne, ...)

Per tale motivazione l'azienda non consente modifiche agli impianti (cavi derivazione, adattatori, ...) o l'ingresso di attrezzature, prima che le stesse siano state valutate dai servizi preposti in relazione anche agli ambienti di destinazione.

I rischi connessi con l'uso dell'energia elettrica sono essenzialmente:

- rischi dovuti a contatti elettrici diretti, sono quelli derivati da contatti con elementi normalmente in tensione, ad esempio l'alveolo di una presa, un conduttore nudo, ecc.);
- rischi dovuti a contatti elettrici indiretti, sono quelli derivati da contatti che avvengono con elementi finiti sotto tensione a causa di guasti (ad esempio la scossa presa quando si apre un frigorifero, o si tocca un'attrezzatura, o una qualsiasi altra macchina);
- rischi di incendio dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti (riscaldamento, scintillamento di parti di impianto);
- rischi di esplosione: sono quelli dovuti al funzionamento degli impianti elettrici installati in ambienti particolari, nei quali è possibile la formazione di miscele esplosive (industrie chimiche, in talune centrali termiche funzionanti a gas, ecc.).

Effetti sulla salute

Il comportamento del corpo umano al passaggio della corrente elettrica è in stretta relazione con fattori quali, le caratteristiche della corrente, il tempo di contatto e le condizioni/ambienti in cui si trova il soggetto esposto (corpo bagnato, ambiente bagnato, ecc.). Un corpo umano, attraversato dalla corrente, in relazione ai fattori di cui sopra, è potenzialmente esposto a fenomeni quali:


- la contrazione muscolare
- l'arresto respiratorio
- l'arresto cardiaco
- le ustioni

Le conseguenze dirette e indirette sulla salute del soggetto colpito sono varie e possono anche essere mortali


Misure di prevenzione

Come in precedenza detto, la prevenzione primaria, rispetto al rischio elettrico, è rappresentata dalla realizzazione di impianti a regola d'arte e dal loro costante mantenimento attraverso controlli e interventi di manutenzione.


Di seguito, si riportano alcune indicazioni di sicurezza e di comportamento, al fine di contenere il rischio di elettrico, durante il normale utilizzo della componentistica terminale degli impianti e/o elementi di derivazione:



non togliere la spina dalla presa tirando il filo



non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa




gli adattatori e le prolunghe devono essere idonei a sopportare la corrente assorbita


(da richiedere al servizio manutenzione)



rotture o guasti vanno prontamente segnalati, evitando di proseguire nell'utilizzo dell'elemento deteriorato; quando un componente si rompe occorre segnalare l'anomalia e farselo sostituire con uno uguale o di pari caratteristiche




prolunghe e cavi devono essere posizionati in maniera tale da evitare deterioramenti per schiacciamento o taglio




occorre evitare di posizionare cavi lungo vie di passaggio
possono causa di inciampo e cadute



non effettuare nessuna operazione su apparecchiature
elettriche quando si hanno le mani umide o bagnate



per qualsiasi intervento sull'impianto elettrico e sulle
attrezzature chiedere l'intervento degli incaricati del servizio
manutenzione



utilizzare le attrezzature elettriche attenendosi alle
indicazioni fornite dal costruttore mediante il manuale delle
istruzioni

Rischio Utilizzo attrezzature



Le attività svolte nelle strutture aziendali prevedono l'utilizzo di svariate tipologie di attrezzature/apparecchiature, alcune destinate ad essere utilizzate direttamente o indirettamente sui pazienti/ospiti, mentre altre necessitano per attività dei Servizi di supporto; di seguito alcune delle principali definizioni identificative delle attrezzature in relazione all'utilizzo:

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (art. 69 D. Lgs. 81/08)

Dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto... omissis.... utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopi di diagnosi, prevenzione, controllo terapia o attenuazione di una malattia, ...omissis... (D. Lgs. 46/97)

Uso di una attrezzatura o apparecchiatura: qualsiasi attività lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio, o fuori servizio, l'impiego, il trasporto la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia e lo smontaggio (art. 69 D. Lgs. 81/08)

Apparecchio elettromedicale: apparecchio elettrico, munito di non più di una connessione ad una particolare rete di alimentazione, destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, e che entra in contatto fisico od elettrico con il paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rivela un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente. L'apparecchio comprende quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permettere l'uso normale dell'apparecchio

Apparecchio non elettromedicale: sono da intendersi apparecchi non medicali tutti gli apparecchi elettrici non utilizzati a scopo diagnostico terapeutico, a qualsiasi titolo presenti nei locali dell'Azienda.

Tipologie di rischio

La tipologia del rischio, associato all'utilizzo dell'apparecchiatura/attrezzatura, è da ricondurre prevalentemente a fattori di natura elettrica, a cui si associano rischi derivanti dalle specifiche caratteristiche o dai principi di funzionamento dell'attrezzatura, quali ad esempio:

- rischi fisici (temperatura – emissioni - rumore,
- rischi infortunistici (tagli, cesoiamenti, schiacciamenti, cadute, ecc.)

Misure di prevenzione

La sicurezza degli operatori viene di base garantita attraverso il presidio costante di tre momenti, che riguardano la "vita" dell'attrezzatura/apparecchiatura in azienda

- l'acquisto
- la manutenzione
- l'utilizzo

acquisto: l'ingresso in azienda di un apparecchiatura/attrezzatura in tutte le sue varie forme "acquisto, prova gratuita, comodato d'uso, donazione, ..." è subordinato alla verifica relativa al rispetto di tutte le norme tecniche di settore, nonché al possesso delle certificazioni e/o marcature di conformità previste per il tipo di apparecchio in esame

manutenzione: in fase di acquisto vengono stabiliti di, norma, anche i parametri di controllo e manutenzione periodica dell'attrezzatura, definendo un contratto specifico, o includendo la stessa in un contratto in essere per attrezzature similari. La gestione dei contratti di manutenzione periodica è di norma in capo alla U.O. Gestione Servizi Tecnici.

utilizzo: in relazione della specificità e/o delle “pericolosità” della attrezzatura, il personale autorizzato all’uso, viene preventivamente informato, formato e, qualora necessario, addestrato. Nell’uso dell’apparecchiatura/attrezzatura devono essere osservate le istruzioni e le eventuali limitazioni d’uso indicate dal fabbricante, presenti sul manuale d’uso e manutenzione che accompagna l’attrezzatura; in particolari condizioni, le istruzioni d’uso potranno essere integrate da procedure e istruzioni operative, che traducano quanto indicato dal fabbricante in regole applicative, calate nella reale pratica di utilizzo.

Rischio utilizzo Postazioni con Video Terminali




L’Azienda ha sempre avuto una particolare attenzione nella progettazione/definizione delle postazioni di lavoro, nella scelta delle apparecchiature e nella definizione degli ambienti di lavoro in genere, in quanto consapevole che tutto questo contribuisce a migliorare il benessere generale e a ridurre il disagio degli stessi lavoratori.

Le postazioni di lavoro per videoterminali, in genere, sono così strutturate:

- scrivania con piano di lavoro di dimensioni sufficienti, antiriflesso e regolabile in altezza
- sedile regolabile in altezza con schienale adattabile e base di appoggio a 5 razze
- schermo LCD, orientabile ed inclinabile con dimensione ricomprese fra i 15 e 19 pollici
- tastiera separata dallo schermo, inclinabile di superficie opaca con i simboli dei tasti in contrasto
- illuminazione ambientale con lampade antiriflesso
- possibilità di limitare la penetrazione di luce solare

Nell’illustrazione a fianco si rappresentano le caratteristiche di base, a cui si tende nella realizzazione di una postazione di lavoro con video terminale



Misure di prevenzione

In aggiunta alle azioni poste in essere dall’azienda all’atto della costituzione di una postazione di lavoro, ai fini della prevenzione di disturbi correlati all’utilizzo di videoterminali, si riportano di seguito alcune indicazioni comportamentali da mettere in atto da parte del personale, che in Azienda utilizza postazioni con videoterminale:

Indicazioni per evitare disturbi visivi:

- illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale, agendo sulla regolazione dei sistemi di oscuramento (tende o veneziane, ...), ovvero con luce artificiale adeguata
- posizionare il video in maniera tale che la luce naturale non sia frontale o alle spalle, e quella artificiale sia fuori dal campo visivo
- orientare e inclinare lo schermo per eliminare per quanto possibile riflessi sulla superficie
- assumere una posizione tale che la distanza occhi schermo sia di 50 – 70 cm
- distogliere periodicamente la vista dallo schermo per ridurre l'affaticamento visivo
- utilizzare gli eventuali mezzi di correzione della vista, qualora prescritti
- visiva se da avere curare la postura, sedendosi in posizione eretta e rilassata

Indicazioni per evitare disturbi muscolo – scheletrici

- assumere una postura corretta di fronte al video, con i piedi ben appoggiati a terra e la schiena ben appoggiata allo schienale, agendo, se necessario, sulla regolazione della sedia (altezza e schienale)
- posizionare il video di fronte in modo tale che il margine superiore dello schermo sia posto alla stessa o leggermente più in basso degli occhi, per favorire una posizione naturale del collo
- posizionare la tastiera di fronte rispetto al video ed a una distanza dal bordo della scrivania di circa 15 cm, in modo da poter appoggiare gli avambracci ed alleggerire la tensione dei muscoli del collo
- digitare, mantenendo i polsi in posizione non angolata e il mouse comodo per la mano senza sforzi o torsioni
- evitare di mantenere posizioni di lavoro degli arti superiori fisse per tempi molto prolungati (utilizzo mouse)

Rischio Allergologico



Il nostro sistema immunitario aiuta l'organismo a difendersi dagli attacchi da parte di agenti infettivi o da sostanze tossiche. Gli agenti infettivi e le sostanze tossiche sono presenti sia nella vita quotidiana che in ambito lavorativo, i due ambienti si differenziano rispetto a parametri quali, le concentrazioni dei prodotti/sostanze in uso, la frequenza di utilizzo, il tempo di contatto/esposizione. La risposta dell'organismo, rispetto all'attacco che gli viene portato dall'esterno dagli agenti infettivi e tossici (detti allergeni), non è sempre uguale e varia da soggetto a soggetto; per alcuni soggetti, può avere reazioni abnormi, immediate e violente, che vengono definite allergie.

Le reazioni allergiche, siano esse di natura lavorativa o domestica, possono manifestarsi coinvolgendo diversi apparati:

- la pelle (dermatite da contatto),
- gli occhi (congiuntivite allergica),
- le vie respiratorie (rinite allergica, alveolite allergica, shock anafilattico).

Gli allergeni possono venire a contatto con l'organismo per via aerea, alimentare, intestinale, cutanea ed altre forme.

Fattori e aree di rischio

I principali fattori di rischio allergologico finora identificati sono essenzialmente riconducibili a sostanze di origine vegetale e a sostanze di origine chimica o animale.

Fra le sostanze di origine vegetale, quella per eccellenza è il lattice, mentre, tra quelle di origine chimica, sono da tenere in considerazione soprattutto detersivi, disinfettanti, farmaci, gomma sintetica.

Nel settore sanitario, la principale forma di interazione fra lavoratore e agente allergenico è quella da contatto, meno frequenti sono, invece, le manifestazioni allergiche in lavoratori riconducibili ad un "contatto" per via aerea.

A causa del suo massiccio utilizzo, quale componente per la produzione di prodotti del settore sanitario (es. cateteri vescicali, guanti, calzature), del numero di operatori che utilizzano tali prodotti e soprattutto per il suo

elevato potere allergologico, il lattice rappresenta uno dei più importanti, se non addirittura il più importante fattore di rischio “di massa” in ambito sanitario; a tale rischio è esposto tutto il personale che utilizza con regolarità i guanti in lattice.

Fra le sostanze di sintesi chimica, i detersivi e, in particolare, i disinfettanti rappresentano un fattore di rischio. In generale, pur rappresentando l'uso di queste sostanze, ovviamente un rischio potenziale per tutto il personale del settore, il rischio maggiore, in relazione alle quantità e/o frequenza d'uso, si può ricondurre a: uso di detersivi: personale ausiliario e personale di aree specialistiche, uso di disinfettanti: personale infermieristico.

Fra i disinfettanti, sono da sottolineare, in particolare, glutaraldeide, sali di ammonio quaternario, formaldeide e clorammina-T, utilizzati per la disinfezione della cute, per la sterilizzazione di strumenti chirurgici e odontoiatrici, cateteri, endoscopi.

Misure di prevenzione

Rispetto al rischio di esposizione al lattice, l'obiettivo primario dell'Azienda è quello di ridurre generalmente la presenza e/o l'utilizzo di presidi contenenti il lattice. Si sottolinea, a proposito, l'adozione di calzature sanitarie latex free, e la quasi totale eliminazione del guanto in lattice, limitandone l'utilizzo esclusivamente per alcune specifiche attività/manovre di tipo sanitario in ambito sterile.

Rispetto al rischio di sviluppare allergie per esposizione a sostanze chimiche, l'azienda privilegia da tempo l'utilizzo di attrezzature automatiche, per limitare il contatto/esposizione (es lava endoscopi) e sistemi di aspirazione localizzata (cappe) per quelle attività che prevedono un ampio uso di sostanza; in generale, viene sempre mantenuto l'obbligo di utilizzo dei D.P.I. (guanti, occhiali, visiere, facciali filtranti) laddove non è possibile agire diversamente.

La segnalazione di eventuali manifestazioni allergiche da parte del personale verrà tempestivamente valutata attraverso il medico competente e comporterà il potenziale allontanamento del “soggetto” dalla sospetta fonte allergizzante.

Rischio derivante dall'esposizione al rumore e vibrazioni



Il rumore e le vibrazioni sono agenti fisici che la normativa individua come potenziali fonti di rischio per il personale esposto, la cui presenza negli ambienti di lavoro è dovuta quasi esclusivamente alla presenza e utilizzo di impianti e attrezzature.

In generale si intende per:

- **rumore**: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderabili, disturbanti o dannosi
- **vibrazioni** meccaniche: movimenti oscillatori (impulsivi o costanti) di un materiale aventi carattere ripetitivo nel tempo.

Per entrambi i fattori di rischio la normativa ha individuato dei valori limite di esposizione, che, se raggiunti o superati durante il lavoro, comportano da parte dell'azienda specifici interventi di prevenzione finalizzati alla eliminazione/contenimento del rischio.

Di seguito si riportano i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente

RUMORE	Livello di Esposizione Giornaliera L_{ex} , 8 h	Pressione Acustica di picco P_{peak}
Valore limite di esposizione	87 dB(A)	140 dB(C)
Valori superiori di azione	85 dB(A)	137 dB(C)
Valori inferiori di azione	80 dB(A)	135 dB(C)

VIBRAZIONE	Livello di Esposizione Giornaliero A(8)	Livello di Esposizione Giornaliero Periodi brevi	Valore di azione giornaliera A(8)
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	5 m/s ²	20 m/s ²	2,5 m/s ²
Vibrazioni trasmesse al corpo intero	1,0 m/s ²	1,5 m/s ²	0,5 m/s ²

La quantificazione dei livelli di rumore e vibrazioni a cui un lavoratore è esposto nello svolgimento della propria attività avviene attraverso un processo di valutazione che tiene conto delle caratteristiche dell'attrezzatura/impianto, del tempo di effettiva esposizione del lavoratore e, se necessario, di rilievi strumentali.

In termini di possibili ricadute sulla salute dei lavoratori l'esposizione a tali fattori di rischio può provocare problemi all'apparato uditivo nel caso del rumore e all'apparato muscolo scheletrico nel caso delle vibrazioni.

Aree di rischio

Sia i dati di letteratura che esperienze dirette in altre realtà lavorative del comparto sanitario (Ospedali, Case di Riposo, ...) hanno evidenziato come nel "comparto sanità" il rumore e le vibrazioni non rappresentano elementi di rischio significativi, poiché di norma non vengono mai raggiunti livelli di esposizione tali da determinare un danno per i lavoratori esposti.

La valutazione del rischio effettuata in azienda ha confermato tale circostanza evidenziando limitate situazioni di criticità riconducibili ad attività complementari come le manutenzioni edile ed economiche, queste ultime limitatamente alle cucine per gli aspetti legati al rumore e al magazzino per le vibrazioni queste ultime imputabili alle fasi di guida del carrello elevatore.

Misure di prevenzione

La sicurezza degli operatori viene di base garantita attraverso il presidio costante di tre fattori che contribuiscono a determinare il livello di esposizione:

- tipologia delle attrezzature
- manutenzione
- tempi di esposizione

Per quanto riguarda le attrezzature l'azienda, al momento dell'acquisto, privilegia quelle caratterizzate da una minore emissione sonora.

Relativamente alle manutenzioni l'azienda predispone dei piani di intervento tali da favorire nel tempo il mantenimento dei valori di emissione o di abbattimento del rumore originari.

Rispetto ai tempi di esposizione, laddove non è possibile agire direttamente sulla fonte del rumore e/o sull'ambiente il contenimento del rischio viene gestito attraverso un'organizzazione del lavoro che ne limiti i tempi.

Si associa ai fattori sopra esposti anche l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale per quelle situazioni che non possono essere diversamente governate e spesso legate a fasi di emergenza/urgenza.

Ulteriori elementi di prevenzione sono rappresentati dalla informazione e dalla sorveglianza sanitaria per il personale esposto

RISCHI TRASVERSALI

Rischio Incendio ed esplosione



Il rischio di incendio in azienda è da considerarsi trasversale rispetto a tutte le attività aziendali e si differenzia, rispetto al concetto di sicurezza, in termini di:

- tipologia delle persone potenzialmente coinvolte
- Numero delle persone potenzialmente coinvolte
- tipologie sostanze presenti
- quantità sostanze presenti
- attrezzature/impianti

Le strutture sanitarie, in genere, sono attività particolarmente delicate sotto il punto di vista della sicurezza incendio in quanto, la presenza di persone in precarie condizioni di salute (regimi post operatori, dipendenza da elettromedicali, difficoltà di movimento, ecc.), e la presenza di sostanze combustibili (disinfettanti, materiali di consumo, ecc.), rende a particolare rischio ogni edificio in cui si svolge questa tipologia di attività.

Per una migliore comprensione rispetto alle modalità di gestione del rischio incendio successivamente riportate, si riportano di seguito alcune definizioni:

Incendio, si intende combustione sufficientemente rapida e incontrollata di una sostanza combustibile con un comburente che dà luogo allo sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e luce

Comburente, si intende una sostanza che agisce come agente ossidante di un combustibile in una reazione di combustione. Senza di esso, la combustione non ha luogo. Il comburente più comune è l'ossigeno presente nell'aria

Combustibile, sostanza solida, liquida o gassosa in grado di bruciare.

Innesco, è la condizione energetica necessaria perché la reazione di combustione abbia luogo. È costituito da fiamma, scintilla, corpo caldo elevata temperatura.


Affinché si verifichi un incendio ci si deve trovare nella condizione in cui i tre elementi della combustione "combustibile, comburente, innesco" siano contemporaneamente presenti; si concretizza cioè quello che viene definito il triangolo del fuoco



Aree di rischio e personale esposto

Tutte le realtà strutturali e gli ambiti lavorativi aziendali sono caratterizzati dalla potenziale presenza del rischio di incendio.

La possibilità che si sviluppi un incendio, in una delle strutture dell'azienda, rappresenta pertanto un rischio sia per gli operatori ma, soprattutto, per i pazienti; rispetto a questi ultimi, fanno eccezione quelle strutture esterne agli ospedali, in cui sono insediate attività di supporto.

	MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 35 di 48

Per la gestione del rischio, l'azienda ha provveduto ad elaborare un documento specifico di valutazione del rischio incendio, avvalendosi, nella fase di analisi, anche di professionalità altamente specializzate esterne all'azienda.

Rispetto al livello di rischio le strutture in cui si svolgono attività sanitarie caratterizzate da una presenza superiore ai 100 posti letto sono considerate, a prescindere dagli interventi di prevenzione e protezione messi in atto, attività a rischio incendio elevato.

Misure di prevenzione e protezione

La politica aziendale rispetto a tale tipologia di rischio è improntata, prevalentemente, all'individuazione e all'adozione di tutti quei sistemi di prevenzione, atti ad impedire e/o limitare la possibilità che un incendio possa svilupparsi e propagarsi.

Gli interventi posti in atto vanno, pertanto, ad agire su quegli elementi che possono favorire lo svilupparsi ed il diffondersi di un incendio

- presenza di materiali combustibili o infiammabili
- presenza di sostanze comburenti
- presenza di possibili fonti di innesco
- caratteristiche strutturali
- caratteristiche impiantistiche

Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, delle principali azioni e/o disposizioni poste in atto in azienda, per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato:

- limitare il deposito di sostanze combustibili e infiammabili al minimo rispetto alle esigenze/necessità lavorative
- installazione di specifici armadi di sicurezza per la detenzione di scorte importanti di sostanze infiammabili
- realizzazione di impianti (distribuzione gas – elettrici) secondo regola dell'arte
- verifica e manutenzione periodica di impianti e attrezzature
- limitazione utilizzo bombole gas nei reparti (ossigeno – azoto)
- utilizzazione di materiali da costruzione e/o rifinitura con specifiche classi di resistenza al fuoco
- realizzazione della compartimentazione nelle strutture
- installazione impianti rilevazione incendio
- installazione impianti estinzione incendio
- installazione illuminazione emergenza
- acquisto di elementi di arredo con specifiche classi di resistenza al fuoco
- informazione e formazione del personale
- divieto di fumo

Ulteriori misure specifiche di protezione


Attrezzature per estinzione incendio

In azienda, sono presenti e distribuiti ai piani, attrezzature per l'estinzione di eventuali incendi, trattasi in generale di estintori portatili e idranti.

Le attrezzature sono sempre poste nei punti massima visibilità, e segnalate con specifica cartellonistica in maniera tale da essere facilmente individuati, di norma, in prossimità degli accessi.

Le attrezzature sono sottoposte a regolari operazioni di controllo/manutenzione semestrale da parte di impresa specializzata.

L'utilizzo delle attrezzature è, di norma, demandato al personale aziendale provvisto di attestato abilitante rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. e nominato dall'azienda quale addetto prevenzione incendi.

	MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 36 di 48

Segnaletica di emergenza

Lo scopo della segnaletica di emergenza, ai fini dell'evacuazione, è quella di fornire, a tutte le persone, a vario titolo presenti nelle strutture, una rapida e intuitiva informazione rispetto al percorso da seguire, nel caso debbano abbandonare la struttura per il concretizzarsi di una situazione di rischio.

Si ricorda che i segnali di salvataggio sono sempre composti da simboli grafici bianchi in campo verde.

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni dei segnali che si possono ritrovare all'interno delle strutture appesi alle pareti, a soffitto e che hanno il compito di "guidare", in caso di emergenza, le persone verso un percorso e un luogo sicuro.



Quale ulteriore elemento di segnalazione ai piani, sono esposte, di norma nei corridoi o negli atri, le planimetrie di emergenza nelle quali sono riportati i percorsi da seguire nel caso si debba abbandonare la struttura.

Informazione e Formazione

L'attività di informazione, relativamente al rischio incendio in azienda, passa attraverso una formazione mirata "corso per addetto antincendio attività a rischio elevato 16 ore", nel quale il personale acquisisce nozioni specifiche, al fine di acquisire conoscenze e competenze ed è propedeutico per la nomina di "addetto antincendio", e una formazione trasversale dove il rischio incendio viene analizzato all'interno di corsi tematici, al fine di fornire nozioni di comportamento in relazione agli argomenti trattati (es corso radiazioni laser - manutenzione apparecchiature - ...)

Piani di Emergenza Incendio

Fra le misure di sicurezza adottate, in tema di prevenzione e protezione dal rischio incendio, rientrano a pieno titolo i piani di emergenza incendio.

Il piano di emergenza rappresenta lo strumento nel quale sono contenute le azioni da porre in atto e le figure che le devono attuare, per garantire la sicurezza e, qualora necessario, la rapida fuoriuscita dalla zona/piano/struttura in emergenza, dei lavoratori dei pazienti e di ogni eventuale altra persona presente.

In azienda sono presenti piani di emergenza incendio. I piani sono stati deliberati e diffusi ai soggetti identificati quali figure di azione nell'emergenza: Direttori, Capo Sala/Coordinatori e sono presenti in copia nelle Unità Operative a disposizione per la consultazione da parte degli operatori; l'originale è conservato negli uffici del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Comportamenti

Rispetto agli interventi posti in atto in azienda per eliminare, contenere e gestire il rischio incendio, e le emergenze che ne possono scaturire, tutto il personale è chiamato a :

- osservare scrupolosamente tutte le norme di sicurezza emanate all'interno dell'Azienda, con particolare riferimento al divieto di fumo;
- segnalare tempestivamente una situazione di pericolo al proprio superiore;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- partecipare ad eventuali esercitazioni che si possono rendere necessarie per il corretto funzionamento del piano di emergenza;
- durante l'emergenza attenersi alle procedure.

Rischio da Stress – Lavoro Correlato



La tutela del benessere complessivo del lavoratore riguarda anche la salvaguardia rispetto a elevati livelli di stress psicologico, che possono avere conseguenze negative a livello personale, organizzativo e sociale.

Lo stato di benessere dell'individuo non è determinato semplicemente dalla sua piena efficienza fisica, ma anche dal mantenimento di un equilibrio psichico, sia interiore sia nell'ambito

del sociale. Ogni volta che tale equilibrio è turbato, la persona si trova in uno stato di disagio, cui risponde con una reazione adattativa. In particolare, quando l'ambiente esterno pone richieste e oneri che sollecitano l'individuo a fornire prestazioni superiori al normale, si crea una situazione disequilibrio che può essere definita con il termine di stress.

Lo stress è quindi "una reazione non specifica dell'organismo quando deve affrontare un'esigenza e adattarsi ad una novità, qualsiasi sia la fonte della novità" vita privata – ambito lavorativo, ecc."

Rispetto all'ambito lavorativo, è chiaro come la novità (stressor = fattore stressante), potenzialmente, può manifestarsi in qualunque luogo di lavoro e colpire qualunque lavoratore a prescindere dalle dimensioni dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro.

Fattori di rischio

Di seguito, si elencano alcuni tra i principali fattori di rischio/stressors (agente stressante) individuati dalla comunità scientifica associabili ad un ambito lavorativo;

ritmi e orari di lavoro: il carico di lavoro per unità di tempo, i ritmi, la possibilità di pianificare il proprio tempo in rapporto al lavoro, sono fattori importanti nel determinare stress.

Struttura psicosociale dei compiti assegnati: lo scarso potere di controllo della propria. La combinazione di un elevato impegno richiesto, associata ad uno scarso potere decisionale, determina condizioni di strain psico-fisico.

Condizioni ambientali inadeguate: scarsa illuminazione, rumore, affollamento, microclima sfavorevole, ecc.

Organizzazione del lavoro: Le dimensioni dell'organizzazione, il ruolo che l'individuo vi riveste, le modalità di presa di decisione, gli stili di gestione e di controllo, il sistema di premi e punizioni, la gestione dell'informazione e delle comunicazioni, le relazioni interpersonali rappresentano i principali stressors.

Rapporti sociali obbligati: il lavoratore si trova costantemente chiamato a instaurare/gestire rapporti sociali con colleghi, con i responsabili, in alcuni casi con il pubblico (in ambito sanitario - pazienti, familiari,....)

Come premesso, lo stress lavorativo si determina quando le capacità di una persona non sono "adeguate" rispetto al tipo e al livello delle richieste lavorative. Il tipo di reazione ad una situazione dipende anche dalla personalità del soggetto; lo stesso tipo di lavoro può risultare soddisfacente, monotono o complesso in personalità diverse; i disturbi che si manifestano sono di tipo psicologico e psicosomatico.

Misure di prevenzione

Il personale è considerato un fattore strategico oltre che un valore di riferimento nelle politiche aziendali ed è per tali motivi, che l'azienda si pone l'obiettivo di garantire al meglio il benessere e l'integrità psico-sociale.

Le misure di prevenzione, che l'azienda adotta per il raggiungimento di tali obiettivi ed il conseguente contenimento del rischio da stress lavoro – correlato, riguardano:

- aspetti legati direttamente alla persona come
 - organizzazione del lavoro
 - programmi di aggiornamento formativo
 - valorizzazione delle capacità professionali
- aspetti di "sicurezza" così come normalmente intesa

- miglioramento degli ambienti di lavoro
- manutenzione degli impianti e delle attrezzature

a cui si aggiungono elementi specifici rispetto al rischio Stress quali

- sportello di counseling aziendale
- ufficio per la gestione delle idoneità lavorative

Esito della valutazione

AMMINISTRATIVI	
AREA	TOTALE PUNTEGGIO PER AREA
EVENTI SENTINELLA	0
CONTENUTO DEL LAVORO	17
CONTESTO DEL LAVORO	5
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO	22


ANIMATRICI E FISIOTERAPISTI	
AREA	TOTALE PUNTEGGIO PER AREA
EVENTI SENTINELLA	0
CONTENUTO DEL LAVORO	24
CONTESTO DEL LAVORO	5
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO	29

MANUTENTORI E GUARDAROBIERI	
AREA	TOTALE PUNTEGGIO PER AREA
EVENTI SENTINELLA	0
CONTENUTO DEL LAVORO	6
CONTESTO DEL LAVORO	5
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO	11


OSS INFERMIERI	
AREA	TOTALE PUNTEGGIO PER AREA
EVENTI SENTINELLA	0

CONTENUTO DEL LAVORO	35
CONTESTO DEL LAVORO	5
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO	40

DA	A	LIVELLO DI RISCHIO
0	58	RISCHIO BASSO ≤ 25%
59	90	RISCHIO MEDIO >25% e ≤ 50%
91	216	RISCHIO ALTO >50%

	AMMINISTRATIVI	RISCHIO BASSO
	ANIMATRICI E FISIOTERAPISTI	RISCHIO BASSO
	MANUTENTORI E GUARDAROBIERI	RISCHIO BASSO
	OSS INFERMIERI	RISCHIO BASSO
<p>L'analisi degli indicatori evidenzia una improbabile presenza di elementi di rischio tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, per il rischio basso evidenziato. Ripetere la valutazione fra due anni.</p>		

Il questionario compilato e firmato è custodito presso la sede legale della ASP Delia Repetto.

	<p>MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.</p>	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 40 di 48

Burnout e Mobbing

Quale ulteriore elemento conoscitivo, si riportano di seguito alcune brevi informazioni relative al Burnout e Mobbing

Burnout Il termine è stato mutuato negli anni '70 dal linguaggio sportivo, dove indicava un netto calo delle prestazioni, dal quale si presume che lo sportivo non riuscirà più a tornare alle prestazioni iniziali, quasi "avesse dato troppo".

Il burnout è un processo al termine del quale un lavoratore, (o un professionista) precedentemente impegnato, mostra un calo di impegno rispetto al lavoro in conseguenza dello stress e della tensione sperimentati sul lavoro.

Si verificano allora:

- esaurimento emotivo con perdita di idealismo, di energia, di obiettivi e perdita di motivazione e aspettativa di far bene nel lavoro;
- "depersonalizzazione" nel senso di risposta negativa e sgarbata nei confronti delle persone che richiedono o ricevono la prestazione professionale, il servizio o la cura;
- ridotta realizzazione personale intesa come la sensazione che nel contatto con gli altri la propria competenza e il proprio desiderio di far bene diminuiscano.

Il *burnout* può essere descritto in termini di delusione, fatica, disillusione, mancanza di speranze e senso di impotenza, causati dal contrasto tra l'iniziale sincero desiderio di svolgere bene il proprio lavoro, e i limiti imposti dall'organizzazione e dal mondo del lavoro.

Il **mobbing** Il termine mobbing venne introdotto nel mondo del lavoro intorno agli anni 80 da uno psicologo (Heinz Leymann) per indicare una sorta di terrorismo psicologico, derivante da una forma di comunicazione ostile e non etica, attuata sistematicamente, per almeno sei mesi, da una o più persone nei confronti di un solo individuo, oggetto di iniziative vessatorie e persecutorie; ultimamente, il fenomeno ha ricevuto notevole attenzione, a volte, però, il termine è abusato ed usato impropriamente per situazioni di normale conflitto lavorativo.

Tipologie di mobbing

Si distinguono generalmente le seguenti tipologie di mobbing:

mobbing strategico: attuato intenzionalmente dall'impresa per spingere il dipendente al licenziamento; praticamente assente nel settore pubblico.

mobbing emozionale: si scatena fra le singole persone (superiori o colleghi), senza un preciso disegno aziendale.

MISURE GESTIONE PRIMO SOCCORSO – EMERGENZA INCENDIO

Gestione Primo Soccorso



Con riferimento alla gestione delle situazioni legate all'emergenza di primo soccorso, derivante da un infortunio lavorativo, in azienda si è provveduto a nominare, il personale incaricato ai compiti di addetto primo soccorso per gli eventi infortunistici,

Le figure individuate sono presenti nelle varie U.O./Servizio ed hanno, in relazione alla loro formazione professionale e/o specifica per la funzione, conoscenze teorico pratiche di primo soccorso e sono quindi in grado di stabilizzare un infortunato, in attesa - qualora fosse necessario - di un secondo livello di soccorso.

In aggiunta alle figure nominate al fine l'Azienda, per una migliore gestione delle criticità che di volta in volta si possono presentare rispetto agli eventi morbosi che coinvolgono il proprio personale o i visitatori, ha predisposto una procedura operativa che, attraverso la Centrale Operativa del 118, garantisce la razionalizzazione degli interventi in relazione anche del luogo di accadimento e delle caratteristiche dell'evento.

Malore o trauma LIEVE: il soggetto (lavoratore o visitatore) è colto da malore o trauma lieve che non impedisce la deambulazione autonoma

Malore o trauma GRAVE: il soggetto (lavoratore o visitatore) è colto da malore o trauma grave che impedisce la deambulazione autonoma

Modalità di azione/attivazione sistema primo soccorso

Malore o trauma LIEVE: in questo caso il soggetto si reca presso il Pronto Soccorso o Punto di Primo Intervento dell'Ospedale dove è accaduto il fatto, per le cure del caso. Se necessario, il personale presente accompagna l'infortunato

Malore o trauma GRAVE in questo caso il personale presente all'accaduto, mentre presta il primo soccorso di base, compone immediatamente, da qualsiasi telefono interno all'ASP, il numero 118, fornendo all'operatore della CO **118** i seguenti dati:

- luogo dell'accaduto
- caratteristiche dell'evento
- eventuali segni di gravità (compromissione di funzioni vitali)

La Centrale Operativa provvederà alla organizzazione del soccorso secondo le modalità stabilite in procedura.


Gestione Emergenza Incendio – Evacuazione



Come in precedenza indicato, il datore di lavoro, attraverso la redazione dei Piani di Emergenza Incendio, individua le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavori, nonché per casi di pericolo grave ed immediato.

Ruoli e compiti assegnati a personale con incarichi specifici nella gestione dell'emergenza incendio sono contenuti nei piani di emergenza e, portati a conoscenza degli interessati attraverso comunicazione scritta.

Per quanto riguarda, invece, i comportamenti che devono essere adottati da parte del personale, in generale, si sottolinea come, durante l'emergenza, tutti, se richiesto, sono tenuti a collaborare secondo le proprie possibilità e capacità con il personale incaricato, questo in considerazione anche della presenza di persone non completamente auto sufficienti.

	<p style="text-align: center;">MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.</p>	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 42 di 48

Al fine di fornire una linea comune di comportamento, di seguito si riportano le modalità per segnalare una situazione anomala legata all'emergenza, e i compiti/azioni generici da porre in atto da parte di tutto il personale.

Modalità di segnalazione

- chiunque rilevi un pericolo in corso o potenziale, una situazione che si discosti dalla normalità, deve immediatamente segnalare il fatto al proprio coordinatore o referente in turno o alla portineria, fornendo le seguenti indicazioni
 - proprie generalità e qualifica
 - situazione anomala rilevata (fumo, fiamme, acqua,)
 - luogo/locale in cui si è rilevata l'anomalia
 - ... ogni altra ulteriore informazione richiesta


Compiti/azioni nell'emergenza

- Mantenere la calma e collaborare a far mantenere la calma.
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza e che possano compromettere la propria o l'altrui incolumità
- (Reparto con degenti) Assistere i degenti e accompagnarli presso i punti di raccolta indicati seguendo le indicazioni del Capo Sala/Capo Tecnico/Referente di reparto in turno.
- Assistere i visitatori e tutte le persone esterne presenti, invitandole ad abbandonare l'area attraverso i percorsi di emergenza indicati dalla segnaletica
- Abbandonare il reparto/area solo una volta che tutte le persone esterne, presenti al momento dell'emergenza, siano state allontanate.
- Se non direttamente coinvolto nelle azioni legate all'emergenza, avviarsi direttamente verso l'uscita segnalata più vicina avvisando i propri responsabili
- Non ingombrare le uscite.
- Non utilizzare per alcun motivo, ascensori e montacarichi.
- non utilizzare autovetture, cicli e motocicli, se parcheggiati internamente al perimetro della struttura, per non arrecare intralcio ai mezzi di soccorso.

Esito valutazione

In conformità ai D.M. 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. E D.M. 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione del rischio incendi: l'edificio è classificabile come **“attività a rischio NON BASSO”**.

Valutazione del rischio incendi: l'attività nel suo complesso è classificabile come “attività di livello 3 e gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

	<p align="center">MANUALE D'INFORMAZIONE LAVORATORE art. 36 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.</p>	Rev.: 00
		Data: 13/06/2023
		Pagina: 43 di 48

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sorveglianza Sanitaria



La sorveglianza sanitaria può essere considerata come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela della salute dei lavoratori dai rischi professionali e alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica da parte del Medico Competente.

La sorveglianza sanitaria in ambito lavorativo mira ad identificare, possibilmente quando sono ancora in fase preclinica, le alterazioni dello stato di salute, mediante lo studio della funzionalità degli organi ed apparati, che possono essere alterati, a causa dell'esposizione ai fattori di rischio lavorativi; è inoltre rivolta ad evidenziare quelle alterazioni che possono

essere aggravate dall'esposizione lavorativa o possono costituire uno stato di ipersuscettibilità.

Gli "atti medici" necessari per la sorveglianza sanitaria sono previsti nel protocollo sanitario o vengono predisposti dal Medico Competente (Medico Autorizzato per i radio esposti Classificati A) per ciascuna mansione esposta a rischi lavorativi, e stabiliscono le modalità con cui il Medico stesso effettua la sorveglianza sanitaria.

Il protocollo sanitario rappresenta lo strumento per effettuare la sorveglianza sanitaria, comprendente, la visita specialistica di medicina del lavoro con anamnesi anche lavorativa ed esame obiettivo, la valutazione della funzionalità degli eventuali organi bersaglio, a mezzo di esami integrativi di laboratorio e strumentali.

Per la definizione del protocollo sanitario (periodicità visite, esami strumentali appropriati, ...), il medico competente si avvale sia delle proprie conoscenze mediche, di medicina del lavoro, ma, anche, di conoscenze tecniche relative allo specifico settore lavorativo (fattori di rischio tipici – caratteristiche ambienti) e della valutazione dei rischi specifici dell'azienda, a cui, peraltro, è chiamato a dare un contributo attivo nella predisposizione.

L'atto "conclusivo medico" della sorveglianza sanitaria è rappresentato dall'espressione, da parte del medico competente, del giudizio di idoneità lavorativa alla mansione specifica.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi, alla mansione specifica:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea * o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea *;
- inidoneità permanente.

*nel caso di espressione del giudizio di temporaneità vanno precisati i limiti temporali di validità.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica, o la revoca del giudizio stesso.

Nella nostra realtà aziendale la sorveglianza sanitaria è gestita dal "Servizio" del medico competente, attraverso il protocollo sanitario, definito secondo i criteri sopra riportati. Il servizio, che ha ambulatori in ognuno dei quattro ospedali aziendali, comprende, sia figure mediche specialistiche in medicina del lavoro o equivalenti, sia figure del comparto sanitario; presso le sedi del Servizio sono custodite le cartelle sanitarie di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Informazione - Formazione - Addestramento



Il percorso informativo, attuato dall'Azienda, parte al momento dell'assunzione del lavoratore, con l'illustrazione dell'organizzazione in tema di sicurezza e dei principali rischi presenti nella realtà lavorativa, ottenuta attraverso il presente manuale.

Per gli aspetti di approfondimento, rispetto ai rischi, legati anche alla crescita/aggiornamento professionale, l'azienda, attraverso il Servizio Prevenzione e Protezione, e le strutture che ne hanno competenza, definisce annualmente un catalogo di corsi, che contiene un'offerta di momenti informativi e formativi, accompagnati, dove necessario, dall'addestramento, tali da adempiere agli obblighi di legge e, soprattutto, volti a creare la cultura della sicurezza.

Di norma, fanno parte stabile del programma di informazione e formazione i seguenti argomenti, trattati in corsi specifici o all'interno di corsi tematici:

- rischio emergenza incendio – formazione addetti prevenzione incendio evacuazione
- rischio sostanze pericolose – manipolazione sostanze cancerogene/mutagene (farmaci antitumorali)
- rischio biologico (all'interno di corsi tematici es: infezioni ospedaliere...)
- rischio da movimentazione manuale dei pazienti/carichi

Divieto di Fumo



In tutte le strutture aziendali, in ragione di specifiche norme (Legge n. 584/75, accordo Stato Regioni del 16/12/2004, ...) e della mission aziendale, vige il DIVIETO DI FUMO.

Al fine di informare tutti i fruitori delle strutture, è presente in azienda, esposta nei corridoi, nei soggiorni, nelle aree di passaggio delle varie Unità operative e Servizi, specifica cartellonistica indicante il divieto

La cartellonistica esposta riporta, oltre al "pittogramma specifico", gli estremi della norma e le situazioni aggravanti, l'importo dell'ammenda, il nominativo del responsabile della vigilanza ed il nominativo del responsabile della contravvenzione, figure individuate con atto deliberativo.



Gestanti e Puerpere



In linea con quanto indicato dalla normativa specifica "D. Lgs. n. 151 del 26.02.2001", in azienda sono applicate disposizioni particolari, al fine di garantire la massima tutela delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio.

Per "lavoratrici", si intendono le dipendenti di ruolo (tempo pieno comparabile) o incaricate, quelle con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro temporaneo e/o parziale, nonché le lavoratrici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché quelle con rapporto di lavoro equiparato ai sensi della normativa di settore.

In generale, la lavoratrice che dichiara e documenta lo stato di gravidanza, viene "allontanata" dalla sua normale occupazione se questa prevede uno dei rischi previsti dalla norma (es: rischio radiologico, movimentazione,).

Divieto Assunzione Alcool

La Legge n 125 del 30 marzo 2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" indica che, per le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni, oppure, che comportino rischio per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi, sono vietate l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche/superalcoliche.



Le attività sanitarie, svolte in qualsiasi struttura di diagnosi e cura, pubblica o privata, sono fra quelle in cui si applica il divieto di cui sopra; punto 4) del provvedimento del 16/03/2006 pubblicato sulla Gazz.Uff. n° 75 del 30/03/06, ratificato dalla Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto riguarda le problematiche legate all'assunzione di bevande alcoliche/superalcoliche, nei casi in cui il lavoratore dovesse segnalare il proprio "disagio", o lo stesso dovesse emergere per altre evidenze, l'azienda adotterà di base tutte le indicazioni normative per accompagnare il lavoratore in un percorso di pieno recupero, ed assicurare contestualmente la tutela dei "terzi".

Sostanze stupefacenti e Psicotrope



Sempre con l'obiettivo di tutelare la salute l'incolumità e la sicurezza proprie e di terzi, il legislatore, con provvedimenti specifici, che si collegano per taluni aspetti alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro, ha individuato le mansioni

ritenute a rischio, per le quali i lavoratori addetti devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione

di sostanze stupefacenti o psicotrope, (Intesa Stato-Regioni 99/Cu del 30 Ottobre 2007), nonché le modalità di accertamento (Accordo Stato-Regioni 178 del 18 settembre 2008).

Rispetto alle mansioni individuate, queste riguardano prevalentemente le attività di trasporto e quelle legate all'uso di esplosivi, gas tossici e alla conduzione di impianti nucleari; di seguito un elenco non esaustivo delle attività:

mansioni inerenti alle attività di trasporto:

- a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, ... omissis
- b)
- n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci

Rispetto ai controlli da porre in atto, il Datore di lavoro deve individuare l'esistenza nella propria attività delle mansioni previste, di cui alla normativa specifica, e comunicare al Medico Competente i nominativi del personale addetto.

Il Medico competente, a sua volta, dovrà sottoporre, nel rispetto delle modalità, della tempistica e delle forme di garanzia, i lavoratori addetti ai previsti controlli.

Sempre nell'ottica di fornire la massima assistenza ed aiuto, qualora venga accertato lo stato di tossicodipendenza, l'azienda adotterà di base tutte le indicazioni normative per accompagnare il lavoratore in un percorso di pieno recupero e assicurare contestualmente la tutela dei "terzi".

Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.)

La normativa definisce DPI qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi, suscettibili di minacciare la salute o la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato allo scopo.

I DPI vengono adottati quando i rischi non possono essere evitati, o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.




I DPI forniti in azienda sono conformi alle normative EN di settore, al D.lgs. n. 475/92 e provvisti di marcatura. I documenti di valutazione dei rischi delle singole realtà riportano, in relazione alla natura del rischio in esame, le indicazioni circa la tipologia di DPI da utilizzarsi.

I lavoratori sono obbligati a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici ai propri responsabili.

La scelta della tipologia dei DPI nelle fasi di approvvigionamento, l'informazione circa l'utilizzo degli stessi, avviene di norma anche con il supporto, per quanto di competenza, del SPP.

Trattandosi di "elementi" che interagiscono in maniera importante con la persona, segnalazioni varie rispetto all'uso, e/o eventuali problematiche dovranno essere segnalate ai referenti dei Nuclei; tali informazioni, pervenute al SPP, rappresentano un contributo/strumento per perfezionare il sistema di scelta qualitativa dei dispositivi sulle tante offerte che il mercato propone.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo di alcuni dei Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati in azienda, in relazione all'elemento di pericolo e alla parte del corpo da proteggere. L'esatta corrispondenza fra mansione rischio e DPI è rilevabile nei DVR aziendale

AREA DA PROTEGGERE	TIPOLOGIA D.P.I.	TIPOLOGIA RISCHIO	Categorie UTILIZZATORI
VIE RESPIRATORIE 	Semimaschera filtrante FFP2 NR	Esposizione a aerosol patogeni	Pers. Area sanitaria
OCCHI E VOLTO	Occhiali in policarbonato con protezione laterale	Schizzi liquidi biologici Schizzi sostanze chimiche	Pers. Area sanitaria
PIEDI E ARTI INFERIORI 	Calzatura di sicurezza conformi alle EN ISO 20347 SRA + SRB	Schiacciamenti e scivolamenti	Pers. Area sanitaria
	Categoria di sicurezza DPI: II CAT Classificazione del DPI: I Normativa di riferimento: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD	Schiacciamenti, perforazioni e scivolamenti	Pers. Area tecnica
MANI E ARTI SUPERIORI 	Guanti in nitrile non sterili monouso. Dispositivo di Protezione Individuale di IIIa categoria in conformità con il Regolamento UE 2016/425.	Contatto con liquidi biologici	Pers. Area sanitaria
	Guanti in vinile non sterili monouso. Dispositivo Medico di classe I in conformità con il Regolamento UE 2017/745.		
	Guanti antitaglio	Tagli perforazioni	Pers. Area tecnica

Rifiuti sanitari



Il termine “rifiuto sanitario” è applicabile a qualunque materiale solido, liquido o gassoso che sia scartato in quanto inutile, per ogni ulteriore utilizzo, e che sia in qualche modo collegato con le attività di diagnosi, terapia e riabilitazione delle strutture sanitarie.

I rifiuti sanitari sono classificati secondo differenti categorie:

- Urbani e assimilabili agli urbani, quali quelli provenienti dalle cucine, magazzini, uffici, ecc.
- Speciali non pericolosi o pericolosi quali quelli provenienti dai reparti, sale operatorie, ambulatori, laboratori.

I rifiuti provenienti da questi ultimi ambienti sono tutti speciali, in quanto potenzialmente infetti o infettivi, o costituiti da materiale biologico, o di medicazione, da residui farmacologici o chimici.

Alle diverse classi di rifiuto ospedaliero esattamente individuate, corrispondono diverse modalità di raccolta e smaltimento, delle quali, di seguito, vengono illustrate quelle più comunemente utilizzate in Azienda.

Presidi sanitari acuminati o taglienti

rasoi, bisturi, ecc.: questi rifiuti devono essere raccolti in contenitori rigidi in polipropilene gialli, specifici per taglienti (AGO BOX). Questi contenitori, una volta riempiti al massimo per $\frac{3}{4}$ e chiusi ermeticamente, devono essere messi nei contenitori per i rifiuti utilizzati, per gli altri rifiuti, la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari, in funzione della prevenzione di infezioni.



Rifiuti sanitari pericolosi

rifiuti contaminati da sangue, feci, urine, liquido seminale, secrezioni vaginale, liquido cerebro-spinale, liquidi corporei, da disinfettanti, detergenti, farmaci, ... Questi rifiuti devono essere raccolti in contenitori di cartone, provvisti di sacco giallo interno in polietilene e rinforzo del fondo con vaschetta di cartonplast (ALIPACK).

I contenitori posseggono all'esterno la dicitura “altri rifiuti”, la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari, in funzione della necessità di prevenire l'eventuale diffusione di infezioni durante le fasi di manipolazione.



Misure di prevenzione e protezione

Di seguito si riportano le misure minime da conoscere ed adottare per prevenire rischi derivanti dalla manipolazione dei rifiuti sanitari:

1. Gli aghi, dopo l'uso, non devono mai essere reincappucciati, piegati o rotti, ma riposti, in appositi contenitori resistenti alla perforazione (agobox), e gli stessi devono essere collocati nelle vicinanze di chi esegue l'operazione e in posizione adeguata a favorirne l'introduzione
2. Il contenuto dei recipienti per i rifiuti (Halipack) non deve essere mai pressato per sfruttare meglio gli spazi
3. I contenitori chiusi non devono mai essere riaperti
4. Il sacco giallo contenuto all'interno dei contenitori rigidi (Halipack) non va mai separato dallo stesso al fine di altri utilizzi

Nelle fasi di riempimento e trasporto dei contenitori già utilizzati devono essere utilizzati i necessari Dispositivi di Protezione Individuali per il rischio biologico.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA AZIENDALE

